

OGGETTO: Intermediazione mobiliare (fondi di investimento, gestione risparmio, etc.)

CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 20 maggio, svoltasi ai sensi dell'articolo 83 del D.l. 17 marzo 2020 n. 18, comma 7, lettera h), le parti concludevano come da note telematiche depositate al contenuto delle quali si rimanda.

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto di citazione depositato in data 28 gennaio del 2019, gli attori
hanno citato in giudizio

, rappresentando di avere contratto con quest'ultima n. 6 buoni fruttiferi postali, di cui, i primi quattro, dell'importo di euro 250,00, in data 26 marzo del 2001, presso l'ufficio postale di gli altri due, di euro 2.500,00 ciascuno, in data 24 marzo del 2001, presso l'ufficio postale di Termini Imerese; che, recatisi presso i predetti uffici postali, non avevano ottenuto il dovuto rimborso, essendo stato loro contestato il decorso del termine prescrizione; che, in data 21 settembre del 2018, avevano proposto reclamo avverso la suddetta decisione, riscontrato con lettera del 27 settembre del 2018 e rigettato.

Ciò posto, gli attori hanno, altresì, evidenziato che i buoni emessi erano privi di indicazione del numero di serie, dei rendimenti e della scadenza, in spregio alla disciplina per essi operante, secondo cui, al momento della sottoscrizione, sui buoni, va apposta una etichetta con un timbro contenente l'aggiornamento delle condizioni ed il termine di scadenza del titolo; con la conseguente non prescrizione dei buoni, nell'ipotesi di



mancata indicazione, sul retro degli stessi, delle suddette informative, o nel caso di mancata consegna, al momento della emissione, dei fogli informativi sulle condizioni di emissione e di rimborso dei medesimi.

In ragione di quanto rappresentato, hanno, pertanto, chiesto che venisse ritenuto e dichiarato l'obbligo della convenuta di rimborso delle somme portate sui buoni fruttiferi, pari all'importo di euro 6.000,00, oltre agli interessi legali decorrenti dalla sottoscrizione.

Si è costituita ' con comparsa del 20 maggio del 2019, la quale ha rappresentato:

- che i Buoni Fruttiferi Postali (BFP), sottoscritti dai sigg.ri emessi nell'anno 2001, appartenevano, a tutti gli effetti, alla serie "AA1" tipologia "a termine" istituita con DM Tesoro 19 dicembre 2000 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale), della durata di sei anni, come riportato sul retro del buono;
- che l'art. 176 del D.P.R. n. 156/1973 prevede che, per quanto concerne i BPF appartenenti alla tipologia a termine (emessi dal 1°luglio 1983), caratterizzati dalla ricorrenza della data di scadenza, il termine di prescrizione decorre dal primo giorno successivo alla data in cui i bpf cessano di essere fruttiferi e cioè dalla data di scadenza puntuale;
- che l'art. 8 del DM del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 19 dicembre 2000, introduttivo di una nuova normativa in materia di BFP, ha stabilito che i diritti dei titolari dei BFP, ancora vigenti alla data dell'entrata in vigore del succitato decreto, si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi 10 anni dalla data di scadenza del titolo, con conseguente prolungamento dei termini di prescrizione da 5 a 10 anni;



dal 1° gennaio dell'anno successivo alla scadenza naturale del titolo.

Se ciò è vero, tuttavia, va rilevato che l'odierna questione riguarda i doveri di trasparenza e di informazione – soprattutto relativi al termine di scadenza – cui l'intermediario è tenuto a conformarsi nel collocamento dei B.F.P. Gli attori, infatti, hanno chiesto, essenzialmente, la condanna dell'intermediario al rimborso dei buoni postali fruttiferi oggetto di ricorso, asserendo la mancanza di una propria responsabilità circa l'avvenuta prescrizione dei predetti buoni, non essendovi, sui documenti, alcuna indicazione in merito alla scadenza, né avendo l'intermediario affatto provveduto a rimediare a tale deficit informativo in altro modo e, in particolare, nel momento della sottoscrizione.

Ora, fermo restando, come sopra anticipato, che sui buoni in questione manca, oltre alla indicazione della scadenza, anche l'indicazione della serie (essendo solo indicato che si tratta di buoni a termine, ma avendo questi ultimi una durata diversa a seconda della categoria di appartenenza, ed in particolare, di sei anni per quanto concerne i buoni di serie AA1, di anni 7 per quanto riguarda i buoni fruttiferi appartenenti alla serie AA2), va, altresì, rilevato che i buoni sono emessi alle condizioni generali previste dal DM del 19.12.2000, il quale dispone, ai fini di una maggiore trasparenza, che, al momento del collocamento, i buoni debbano essere consegnati al sottoscrittore unitamente al Foglio Informativo Analitico (F.I.A.) contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento.

Stante questi rilievi, i buoni in atti, non riportando indicazioni, a stampa o apposte con timbri, circa la durata e, quindi, circa il termine di scadenza, costituente, come è noto, il *dies a quo* della prescrizione del diritto al



rimborso, né, essendo stato consegnato agli attori, al momento della loro sottoscrizione, alcun foglio informativo, avendo l'intermediario solo prodotto un avviso generale alla clientela con il quale quest'ultima veniva invitata al controllo della scadenza dei propri buoni (circostanza quest'ultima che non può essere sufficiente a ritenere assolto l'obbligo personale di informazione di cui sopra), si ritiene che, dalla documentazione prodotta, non è possibile desumere che l'intermediario abbia, in sede di sottoscrizione, adempiuto ai doveri di trasparenza e di informazione imposti dalla su indicata normativa e, soprattutto, ai fini che qui interessano, a quello di render noto la data di scadenza del titolo.

Se è vero, infatti, che il decreto ministeriale del 19.12.2000 stabilisce i termini di scadenza dei B.F.P. della serie AA1, è anche vero, tuttavia, lo si ribadisce, che lo stesso provvedimento impone la consegna al cliente dei fogli informativi nei quali, tra l'altro, deve essere riportata la scadenza del titolo specificamente emesso. E questa consegna deve essere considerata come fase necessaria per rendere le necessarie informazioni sul titolo ai sottoscrittori (non potendosi neppure ritenere sufficiente che le stesse informazioni possano essere, genericamente, acquisite dal provvedimento normativo alla base dell'emissione).

Da quanto esposto, si ritiene che i ricorrenti non siano stati messi nelle condizioni di esercitare tempestivamente il loro diritto al rimborso; né può essere, per altro, trascurato che, nell'ordinamento giuridico italiano, vige il principio per cui la prescrizione inizia a decorrere da quando si è a conoscenza della possibilità di esercitare il proprio diritto. Principio codificato nell'art. 2935 c.c., il quale espressamente dispone che «la



